COMUNE DI MAGNACAVALLO

Provincia di Mantova

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie

(Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

INDICE

1. Premessa

2. Operazioni

3. Finalità istituzionali

4. Le partecipazioni dell’ente

 4.1 Le partecipazioni societarie

 4.2 Le partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi

5. Piano operativo di razionalizzazione

1. PREMESSA

Contenimento e coordinamento della finanza pubblica nonché buon andamento dell'azione amministrativa sono i principi generali cui si ispira il piano operativo di razionalizzazione. La norma di riferimento è per l'avvio del procedimento è il contenuta nel comma 611, articolo 1, della legge di stabilità per il 2015 che prevede l'approvazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate da attuare attraverso deliberazioni consiliari, nonché il decreto legislativo 19/08/2016 n. 175 <<Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica>>:.

Il piano dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2022 e all'interno contiene tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il piano di razionalizzazione, va pubblicato anche sul sito internet dell'amministrazione.

2. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre

società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

3. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

4.1 Le partecipazioni societarie

Il comune di MAGNACAVALLO partecipa al capitale delle seguenti società (partecipazione diretta):

- ***AZIENDA PUBBLICI AUTESERVIZI MANTOVA S.P.A.*** *(A.P.A.M. SPA)/C.F. 00402940209 con una quota dello 0,1404%*

-***TERRITORIO ENERGIA AMBIENTA Spa*** *(TEA SPA)/C.F.. 01838280202 con una quota dello 0,00141%*

-***DISTRETTO RURALE SRL- SOCIETA' DI SERVIZI TERRITORIALI*** */C.F.: 02408230205 con una quota dell'1,47%*

-SOCIETA'INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA SPA *(SIEM SPA)/C.F. 80018460206 con una quota dello 0,4912%*

-***GAL TERRE DEL PO*** *Scarl/ C.F. 02505240206 con una quota dello 0,704%*

4.2 Partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi

Il comune di MAGNACAVALLO, partecipa inoltre al **Consorzio Oltrepo' Mantovano** con una quota dell'1,47.%.

Il comune di MAGNACAVALLO, partecipa inoltre **all'Azienda Speciale Consortile** denominata **Azienda Sociale Destra Secchia** con una quota del 3,42%.

L'adesione a:

- convenzioni
- unioni
- consorzi

essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

5. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione

alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

I criteri individuati dalla normativa per l'individuazione delle partecipazioni d dismettere sono i seguenti:

a) eliminazione di società non indispensabili,

b) eliminazione delle società con oggetto analogo o similare,

c)soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori,

d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti,

e) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,

g) riorganizzazioni della struttura aziendale,

f) vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili.

Preso atto che le quote di partecipazione non consentono alcun controllo sulle società partecipate e che pertanto si omette di procedere con l'individuazione anche delle partecipazioni collegate indirette, di seguito si procede alla ricognizione delle motivazioni per il mantenimento o meno delle singole partecipazioni societarie.

1. *AZIENDA PUBBLICI AUTESERVIZI MANTOVA S.P.A. (A.P.A.M. SPA*)

Il comune è proprietario di 20.000 azioni di APAM Spa per un valore nominale di € 6.400 e pari allo 0,1404% del capitale sociale.

La Società è stata costituita nell'anno 1996.

APAM Spa svolge la seguente attività: gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione.

Si prende atto della riorganizzazione degli organi amministrativi deliberata dalla assemblea dei soci il 26 giugno 2017 con la quale si è provveduto alla nomina dell' amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione. Questa modifica statutaria si riflette sul contenimento dei costi a carico della società. La scelta di mantenere la partecipazione in APAM era già stata confermata con il precedente piano operativo di razionalizzazione di cui all'art.1, c. 612, della legge n. 190 del 2014. Il suo mantenimento è correlato all'applicazione del principio normativo che impone la separazione degli impianti dalla gestione del servizio: APAM SPA, in ottemperanza a detto disposto ha costituito la propria partecipata APAM Esercizio s.p.a., cui ha trasferito tutto il proprio personale.

Dati rilevanti ai fini dell'analisi:

- N° dipendenti = / Componenti Organo di Amministrazione N°1

1) fatturato medio della società nel triennio 2019/2021

2019	2020	2021	Media del triennio
€ 487.281	€ 484.201	€ 505.560	€ 492.347

2) Risultato d'esercizio:

2017	2018	2019	2020	2021
€ 633.632	€ 316.470	€ 197.811	-174.836	-395.070

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Il volume del fatturato del triennio 2019/2021 è inferiore ad 1.000.000 di Euro, tuttavia il valore medio degli esercizi 2017/2021 risulta in utile, si evidenzia una perdita ne 2020 e 2021 legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Non si evidenzia la necessità di procedere a nessuna iniziativa e di confermare il mantenimento senza interventi.

2. TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA (TEA SpA)

La società TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA è di proprietà del comune di MAGNACAVALLO per una quota pari allo 0,00141% (n. 4 azioni per un valore di € 1.036).

La Società è stata costituita nel 1996.

Svolge la seguente attività: organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche e di sviluppo del territorio, di utilità sociale e di tutela ambientale

Si dà atto della utilità e della necessità dell'attività di TEA SPA per lo svolgimento dei servizi previsti nello scopo sociale direttamente o attraverso le sue partecipate.

Dati rilevanti ai fini dell'analisi:

- N° dipendenti 176 / Componenti organo di Amministrazione N.° 5

1) fatturato medio della società nel triennio 2019/2021

2019	2020	2021	Media del triennio
€ 42.482.000	€ 47.510.000	€ 51.695.000	€ 47.229.000

2) Risultato d'esercizio:

2017	2018	2019	2020	2021
€ 15.992.101	€ 17.475.593	€ 19.616.379	€ 18.745.000	€33.716.000

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Dall'esame del fatturato del triennio 2019/2021, e degli altri elementi a disposizione, non si evidenzia la necessità di procedere a nessuna iniziativa e di confermare il mantenimento senza interventi.

3. *DISTRETTO RURALE SRL- SOCIETA' DI SERVIZI TERRITORIALI*

La Società Distretto Rurale S.r.l. è di proprietà del Comune per *una quota dell'1,47%.*

La società è stata costituita nel 2013 e ha incorporato in data 24.06.2016 la società denominata GAL OLTREPO' MANTOVANO della quale il Comune aveva una partecipazione pari ad € 400,00 (1,47%).
Ha per attività : il miglioramento della competitività del sistema produttivo, della valorizzazione del patrimonio culturale ambientale e sociale per l'intera area dell'Oltrepo' Mantovano in regime di parternariato tra imprese private ed enti locali.

Dati rilevanti ai fini dell'analisi:

- N° dipendenti = /Componenti organo di Amministrazione N° 3

1) fatturato medio della società nel triennio 2019/2021

2019	2020	2021	Media del triennio
€ 0	€ 17.000	€ 46.098	€ 21.032

2) Risultato d'esercizio:

2017	2018	2019	2020	2021
€ -2.374	€ -3.710	€ -13.013	€ 1.144	€ -12.490

Con la revisione straordinaria effettuata nel 2017 è stata mantenuta temporaneamente nell'attesa del recesso convenzionale da parte degli enti pubblici previsto entro il 31.12.2017 per esaurimento delle finalità costitutive della società GAL OLTREPO' MANTOVANO incorporata in data 24.06.2016. Nel provvedimento di revisione periodica per l'anno 2017 (approvato con atto di Consiglio comunale n. 34 del 20.12.2018) a seguito della mancata comunicazione di alcun provvedimento in merito ad un eventuale scioglimento della stessa e di recesso convenzionale, si è ritenuto di provvedere con la dismissione della quota partecipata.

AZIONI DA INTRAPRENDERE E STATO DI ATTUAZIONE

In data 08/10/2019 si è provveduto a comunicare a Distretto Rurale srl la deliberazione di C.C. n. 34 del 20/12/2018 relativa alla revisione periodica delle partecipazioni con la previsione di alienazione della quota di partecipazione detenuta dall'Ente (€ 400,00) a seguito di preventiva comunicazione alla Società di adempiere e in mancanza di riscontro da parte della stessa entro sei mesi dalla comunicazione del piano di razionalizzazione. Alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione di riscontro.

In data 29 luglio 2022 l'Assemblea dei soci ha deliberato la nomina del liquidatore con l'attribuzione dei poteri per l'espletamento dell'incarico per la liquidazione della società nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore per le società a responsabilità limitata, nonché dei principi generali enunciati dagli artt. 2280, comma 1 e 2282, comma 1, del codice civile.

4. *SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA SPA – SIEM SPA*

Il comune è proprietario di 4.912 azioni di SIEM Spa per un valore di € 2.456, pari allo 0,4912% del capitale sociale.

Anno di costituzione 1995.

Svolge la seguente attività : Gestione post operativa discariche RSU e assimilati.

La società è priva di dipendenti ed ha un amministratore unico.

La detenibilità della partecipazione posseduta dal Comune in SIEM è stata già deliberata con il Piano operativo di razionalizzazione di cui all'articolo 1, c. 612, della legge n. 190 del 2014 e, allo stato, non appaiono emergere ragioni che, alla luce degli obblighi introdotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016 (come modificato dal decreto n. 100 del 2017), impongano scelte difformi.

La società, in particolare, svolge la gestione post operativa di tre discariche ubicate nel territorio della provincia di Mantova. Tale attività, imposta dalla normativa vigente in materia ambientale, costituisce parte del ciclo integrato dei rifiuti e, quindi, un servizio di interesse generale [come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto n. 175]. Il suo mancato svolgimento, peraltro, causerebbe conseguenze negative, sotto il profilo sanitario e ambientale, all'intero territorio provinciale. Una cessione della partecipazione, infine, appare difficilmente compatibile – alla luce degli attuali assetti organizzativi – con gli obblighi di legge gravanti sulla società (e sugli enti soci) in relazione alla gestione post operativa delle discariche e con la pianificazione del ciclo integrato d'ambito. Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ex art. 5, d.lgs. n. 175/2016, si evidenzia che l'attività caratteristica non determina costi o diversi oneri diretti a carico degli enti soci, a ciò provvedendosi con apposito fondo di bilancio della società. Scelte differenti, peraltro, appaiono difficilmente configurabili alla luce della particolarità dell'attività concretamente perseguita (gestione post operativa delle discariche).

Dati rilevanti ai fini dell'analisi:

- N° dipendenti 1 / Componenti organo di Amministrazione N.° 1

1) fatturato medio della società nel triennio 2019/2021:

2019	2020	2021	Media del triennio
€ 652.833	€ 1.068.011	€ 1002.406	€ 907.750

2) Risultato d'esercizio:

2017	2018	2019	2020	2021
€ 43.195	€ -1.839.634	€ 60.770	€ 41.047	€ 12.967

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Il volume del fatturato del triennio 2019/2021 è inferiore ad 1.000.000 di Euro, tuttavia il valore medio degli esercizi 2017/2021 risulta in utile, come pure per l'anno 2019 e 2020. Non si evidenzia la necessità di procedere a nessuna iniziativa e di confermare il mantenimento senza interventi.

5. -*GAL TERRE DEL PO Scarl*

Il comune detiene una quota della Società denominata GAL Terre del Po Scarl del valore di € 200,00 pari allo 0,704% del capitale sociale.

Anno di costituzione: 2016

Attività svolta: Gestione del PSL- Piano di Sviluppo Locale- approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2014/2020

Dati rilevanti ai fini dell'analisi:

- N° dipendenti = / Componenti organo di Amministrazione N.° 11

1) fatturato medio della società nel triennio 2019/2021:

2019	2020	2021	Media del triennio
€ 188.581	€ 186.726	€ 267.366	€ 214.224

2) Risultato d'esercizio:

2017	2018	2019	2020	2021
€ 13.472	€ 5.583	€ 7.038	€ 8.218	€ -23.225

Il fatturato del triennio risulta essere inferiore ad € 1.000.000

Trattandosi di attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale si ritiene comunque di mantenere la quota societaria in quanto svolge un servizio di interesse generale.

Non vengono rispettate le condizioni di cui all'art. 20 c. 2 TU, lettera d).

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si evidenzia la necessità di procedere con nessuna iniziativa e di confermarne il mantenimento.